



Guida

concernente la legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali

Versione del 1° novembre 2019

(All'occorrenza la guida può essere aggiornata.)

Indice

1. Contenuto della legge	2
2. Scopo della presente guida	3
3. Limitazione del diritto di creare nuove azioni al portatore	3
4. Mantenimento delle azioni al portatore in circolazione nei casi eccezionali previsti o loro conversione in azioni nominative	5
4.1 Iscrizione dei casi eccezionali nel registro di commercio	5
4.2 Conversione per legge delle azioni al portatore	6
4.2.1 Aggiornamento del libro delle azioni	6
4.2.2 Modifica dell'iscrizione nel registro di commercio	7
4.2.3 Adeguamento dello statuto	8
4.3 Annuncio effettuato in un secondo tempo	8
4.4 Annullamento delle azioni dei titolari inadempienti	9
4.5 Diritto a un'indennità	10
5. Trasparenza di enti giuridici con sede principale all'estero e amministrazione effettiva in Svizzera	11
6. Nuove disposizioni di natura penale e civile in caso di violazione delle disposizioni sulla trasparenza del diritto societario	11

1. Contenuto della legge

La legge federale del 21 giugno 2019¹ che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali entra in vigore il 1° novembre 2019. A partire da questa data, le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008² sui titoli contabili (LTCO; art. 622 cpv. 1^{bis} del Codice delle obbligazioni [CO]³). Al termine dei 18 mesi successivi all'entrata in vigore dell'articolo 622 capoverso 1^{bis} CO, ossia il 1° maggio 2021, le azioni al portatore non ammesse saranno convertite per legge in azioni nominative (art. 4 cpv. 1 disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019, [disp. trans.]⁴). La legge prevede inoltre una procedura che consentirà di identificare gli azionisti che, secondo il diritto vigente, non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare nei confronti della società e le cui azioni sono state convertite. La procedura stabilisce che, dopo un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, le azioni non annunciate siano annullate (art. 7 segg. disp. trans.).

Oltre alle nuove disposizioni penali in caso di omesso annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali e alla violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi (art. 327 e 327a del Codice penale [CP]⁵), la legge contiene una precisazione degli articoli 697j e 790a CO relativamente all'obbligo dell'azionista o del socio di una società a garanzia limitata (Sagl) di annunciare le azioni o le quote sociali detenute dall'avente economicamente diritto. Sempre secondo la legge, le società che non tengono correttamente il libro delle azioni, il libro delle quote, l'elenco dei soci o l'elenco degli aventi economicamente diritto e le società che creano azioni al portatore ma non soddisfano le condizioni poste dalle nuove prescrizioni di legge possono essere oggetto di un procedimento davanti al giudice per lacune nell'organizzazione della società (art. 731b cpv. 1 n. 3 e 4 in combinato disposto con gli articoli 819 e 908 CO).

Inoltre, secondo il nuovo articolo 22^{bis} della legge del 28 settembre 2012⁶ sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), gli enti giuridici con sede principale all'estero che hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera devono tenere, nel luogo dell'amministrazione effettiva, un elenco dei loro titolari.

Punti principali della legge:

1° novembre 2019	1° maggio 2021	1° novembre 2024	31 ottobre 2034
Limitazione del diritto di creare nuove azioni al portatore Entrata in vigore dell'art. 327a CP	Conversione automatica delle azioni al portatore non ammesse in azioni nominative	Annullamento automatico delle azioni non annunciate	Estinzione del diritto all'indennità per gli azionisti senza colpa privati dei loro diritti

¹ RU 2019 3161

² [RS 957.1](#)

³ [RS 220](#)

⁴ In virtù dell'art. 656a cpv. 2 CO, anche i buoni di partecipazione sono contemplati da questa modifica di legge. In questo modo i buoni di partecipazione al portatore sono ammessi nelle società anonime senza titoli di partecipazione quotati in borsa soltanto se rivestono la forma di titoli contabili secondo la LTCO. Cfr. in merito Basler Kommentar Wertpapierrecht-Bärtschi, art. 6 LTCO n. 92. Ai buoni di partecipazione al portatore si applicano quindi allo stesso modo l'art. 4 segg. disp. trans. Cfr. anche la [comunicazione dell'UFRC 1/15 del 24.6.2015](#) «Attuazione nel diritto societario della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012», disponibile sul sito: <https://ehra.fencit.ch/it/comunicazione/> (UFRC > Comunicazione).

⁵ [RS 311.0](#)

⁶ [RS 651.1](#)

2. Scopo della presente guida

Come annunciato nel messaggio del 21 novembre 2018⁷ concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera, la presente guida è pubblicata in vista dell'entrata in vigore della nuova legge, al fine di semplificarne l'attuazione nella prassi. La guida ha carattere esplicativo.⁸

La guida è destinata:

- ai consiglieri d'amministrazione di società anonime (SA), società in accomandita per azioni⁹ e società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- ai gerenti delle Sagl;
- ai membri delle amministrazioni delle cooperative;
- agli azionisti;
- ai soci delle Sagl;
- agli uffici del registro di commercio;
- agli enti giuridici con sede principale all'estero che hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera.

3. Limitazione del diritto di creare nuove azioni al portatore

Dal 1° novembre 2019 le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili (art. 622 cpv. 1^{bis} CO). Tale deroga deve essere iscritta nel registro di commercio (art. 622 cpv. 2^{bis} CO).

Competenza	Consiglio d'amministrazione
Obbligo d'intervenire	Il consiglio d'amministrazione della società autorizzata a creare nuove azioni al portatore deve notificare il relativo caso eccezionale (cioè che i titoli di partecipazione della società sono quotati in borsa o che le sue azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ¹⁰) presso l'ufficio del registro di commercio. Il consiglio d'amministrazione inoltra i documenti giustificativi necessari.
Termine d'intervento	Al momento della creazione di nuove azioni al portatore
Conseguenze in caso d'inosservanza	Se non sussiste alcun caso eccezionale, l'ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione riguardante la creazione di nuove azioni al portatore (vedi più sotto).
Ulteriori osservazioni	In caso di ritiro di tutti i suoi titoli dalla quotazione, entro sei mesi la società è tenuta a convertire le azioni al portatore in azioni no-

⁷ [FF 2019 275](#), in particolare pag. 294, n. 2.2.1.3

⁸ L'Ufficio federale del registro di commercio UFRC ha collaborato alla stesura della presente guida e concorda con le spiegazioni relative agli aspetti del diritto in materia di registro di commercio.

⁹ Le nuove disposizioni si applicano anche alle società in accomandita per azioni poiché, secondo l'art. 764 cpv. 2 CO, salvo disposizione contraria alle società in accomandita per azioni si applicano le norme riguardanti le SA.

¹⁰ I titoli contabili si costituiscono depositando titoli di credito in custodia collettiva presso un ente di custodia, depositando certificati globali presso un ente di custodia oppure iscrivendo diritti valori nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli (art. 6 cpv. 1 LTCO). Se la società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte, tale ente di custodia deve essere in Svizzera (art. 697i cpv. 4 CO, in vigore fino al 30.4.2021, e art. 697j cpv. 5 CO).

L'ente di custodia designato deve assicurare che:

- gli enti di custodia che a catena lo seguono trasmettano su richiesta il nome, il cognome o la ditta e l'indirizzo dell'azionista nonché il nome, il cognome e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto (art. 23a LTCO); e
- le azioni al portatore custodite dall'ente di custodia siano fornite soltanto nei casi di cui all'art. 8a LTCO, segnatamente in caso di conversione in azioni nominative (fornitura alla società).

	<p>minative o a conferire loro la forma di titoli contabili. Questa prescrizione si applica alle azioni al portatore di società quotate in borsa che sono state create prima dell'entrata in vigore della legge nonché alle azioni create in seguito.</p> <p>Il ritiro dei titoli dalla quotazione deve essere annunciato all'ufficio del registro di commercio per la cancellazione dell'iscrizione.</p> <p>In caso d'inosservanza degli obblighi suddetti, la società può essere oggetto di un procedimento davanti al giudice per lacune nell'organizzazione (art. 731b cpv. 1 n. 4 CO; vedi n. 6 menzionato in seguito).</p>
Basi legali	Art. 622 cpv. 1 ^{bis} , 2 ^{bis} e 2 ^{ter} , art. 731b cpv. 1 n. 4 CO
Competenza	Ufficio del registro di commercio
Obbligo d'intervenire	<p>Su notificazione della società e dopo la verifica dei documenti giustificativi prodotti, l'ufficio del registro di commercio iscrive il caso eccezionale alla rubrica «Osservazioni».</p> <p><u>Testo dell'iscrizione:</u></p> <p><i>«La società che possiede titoli di partecipazione quotati in borsa è autorizzata ad avere azioni al portatore [buoni di partecipazione al portatore].»</i></p> <p>oppure</p> <p><i>«Poiché tutte le azioni al portatore [tutti i buoni di partecipazione al portatore] emesse [emessi] rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge sui titoli contabili, la società è autorizzata ad averne.»</i></p>
Termine d'intervento	Al momento dell'esame delle notificazioni relative a nuove azioni al portatore
Ulteriori osservazioni	<p>In caso di quotazione in una borsa svizzera, l'ufficio del registro di commercio può procedere all'iscrizione in base alle informazioni fornite dalla società dopo aver verificato le informazioni pubblicate sul sito Internet della borsa¹¹. Tuttavia, in caso di dubbi sulla quotazione, l'ufficio del registro di commercio può chiedere una conferma scritta da parte della borsa.</p> <p>In caso di quotazione in una borsa estera, la notificazione deve essere accompagnata dai documenti giustificativi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una prova ufficiale attestante che la borsa estera ha esistenza giuridica secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile e che beneficia delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle sue attività borsistiche; - una prova che la borsa estera è diretta secondo principi in materia di trasparenza equivalenti a quelli previsti dal diritto svizzero (questa prova può essere fornita tramite un parere giuridico rilasciato da un istituto riconosciuto o un documento equivalente); - una dichiarazione rilasciata dalla borsa estera che conferma la quotazione presso la stessa dei titoli di partecipazione della società.

¹¹ L'elenco delle borse svizzere autorizzate è disponibile sul sito della FINMA (www.finma.ch > Autorizzazione > Infrastrutture del mercato finanziario e partecipanti esteri). Quelle autorizzate sono SIX Swiss Exchange AG e BX Swiss AG. L'elenco delle società ivi quotate è consultabile sui rispettivi siti Internet ([www.six-group.com > exchanges](http://www.six-group.com/exchanges) > [shares/companies](http://www.six-group.com/shares/companies) e www.bxswiss.com > [instruments](http://www.bxswiss.com/instruments) > [shares](http://www.bxswiss.com/shares)).

	<p>Per quanto riguarda le società le cui azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili, la notificazione deve essere accompagnata dai documenti giustificativi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il verbale o l'estratto del verbale concernente il conferimento della forma di titoli contabili alle azioni al portatore e la designazione dell'ente di custodia; - la dichiarazione scritta dell'ente di custodia secondo cui le azioni al portatore della società sono depositate o iscritte nel registro principale.
Basi legali	Art. 622 cpv. 2 ^{bis} CO, art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza del 15 ottobre 2007 ¹² sul registro di commercio (ORC)

4. Mantenimento delle azioni al portatore in circolazione nei casi eccezionali previsti o loro conversione in azioni nominative

4.1 Iscrizione dei casi eccezionali nel registro di commercio

Le società costituite in una data anteriore al 1° novembre 2019 che intendono mantenere le loro azioni al portatore e sono autorizzate a farlo devono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, far iscrivere dall'ufficio del registro di commercio di avere titoli di partecipazione quotati in borsa o azioni al portatore che rivestono la forma di titoli contabili (art. 2 disp. trans.). Dopo la scadenza del termine, le azioni al portatore che non sono state oggetto di un'iscrizione sono convertite per legge in azioni nominative (art. 4 cpv. 1 disp. trans.).

Competenza	Consiglio d'amministrazione
Obbligo d'intervenire	Il consiglio d'amministrazione di una società che intende mantenere le proprie azioni al portatore create in una data anteriore al 1° novembre 2019 ed è autorizzata a farlo deve far iscrivere dall'ufficio del registro di commercio di avere titoli di partecipazione quotati in borsa o azioni al portatore che rivestono la forma di titoli contabili.
Termine d'intervento	Entro il 30 aprile 2021
Conseguenze in caso d'inosservanza	Se non è stata chiesta alcuna iscrizione, dopo la scadenza del termine le azioni al portatore sono convertite per legge in azioni nominative.
Ulteriori osservazioni	<p>Il tenore dell'iscrizione e i documenti giustificativi sono uguali a quelli previsti per la creazione di nuove azioni (vedi n. 3 menzionato in precedenza).</p> <p>La società può ancora convertire entro 18 mesi le sue azioni al portatore in azioni nominative seguendo la procedura ordinaria di cui all'art. 704a CO, quotare in borsa i diritti di partecipazione della società o conferire alle azioni al portatore la forma di titoli contabili. La relativa iscrizione nel registro di commercio deve avvenire prima della scadenza del termine.</p>
Basi legali	Art. 2 e art. 4 cpv. 1 disp. trans.

Competenza	Ufficio del registro di commercio
Obbligo d'intervenire	Su notificazione della società che possiede azioni al portatore e dopo la verifica dei documenti giustificativi prodotti, l'ufficio del registro di commercio iscrive il caso eccezionale alla rubrica «Osservazioni».

¹² [RS 221.411](#)

	<p><u>Testo dell'iscrizione:</u></p> <p><i>«Poiché la società possiede titoli di partecipazione quotati in borsa è autorizzata ad avere azioni al portatore [buoni di partecipazione al portatore].»</i></p> <p>oppure</p> <p><i>«Poiché tutte le azioni al portatore [tutti i buoni di partecipazione al portatore] emesse [emessi] rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge sui titoli contabili, la società è autorizzata ad averne.»</i></p>
Termine d'intervento	Al momento dell'esame delle notificazioni relative all'iscrizione di casi eccezionali.
Ulteriori osservazioni	Il tenore dell'iscrizione e i documenti giustificativi sono uguali a quelli previsti per la creazione di nuove azioni (vedi n. 3 menzionato in precedenza).
Base legale	Art. 2 disp. trans.

4.2 Conversione per legge delle azioni al portatore

Se la società non avrà provveduto entro il termine all'iscrizione nel registro di commercio di uno dei due casi eccezionali menzionati in precedenza, il 1° maggio 2021 le azioni al portatore saranno convertite per legge in azioni nominative.

La conversione esplica i suoi effetti nei confronti di tutti, indipendentemente da eventuali disposizioni statutarie o iscrizioni nel registro di commercio di diverso tenore e dal fatto che siano stati o non siano stati emessi titoli delle azioni (art. 4 cpv. 1 disp. trans.). Le azioni convertite mantengono il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro caratteristiche relative al diritto di voto e ai diritti patrimoniali. La loro trasferibilità non è limitata (art. 4 cpv. 3 disp. trans.). La conversione avviene anche quando la società possiede titoli di partecipazione quotati in borsa o le sue azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ma essa ha omesso di far iscrivere questo fatto nel registro di commercio.

4.2.1 Aggiornamento del libro delle azioni

Competenza	Consiglio d'amministrazione
Obbligo d'intervenire	<p>Il consiglio d'amministrazione indica, nel libro delle azioni, i titolari di azioni convertite che hanno ottemperato all'obbligo di annunciare.</p> <p>Per gli azionisti che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare, sempre nel libro delle azioni, il consiglio d'amministrazione indica nei numeri delle rispettive azioni che gli azionisti non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare e che i diritti connessi con le loro azioni non possono essere esercitati.</p>
Termine d'intervento	Subito dopo la conversione
Conseguenze in caso d'inosservanza	<p>Le società che non tengono il libro delle azioni conformemente alle prescrizioni possono essere oggetto di un procedimento davanti al giudice per lacune nell'organizzazione (art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, vedi n. 6 menzionato in seguito).</p> <p>I membri del consiglio d'amministrazione possono essere puniti con una multa per violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi (art. 327a CP, vedi n. 6 menzionato in seguito).</p>
Ulteriori osservazioni	Le informazioni sui titolari di azioni al portatore contenute nell'elenco possono essere riportate nel libro delle azioni senza

	<p>che gli azionisti debbano fornire ulteriori informazioni, poiché per entrambi gli elenchi sono necessarie le medesime informazioni.</p> <p>La società può iscrivere direttamente nel libro delle azioni soltanto gli azionisti che hanno ottemperato all'obbligo di annunciare prima della conversione delle azioni al portatore in azioni nominative. Gli azionisti che non hanno ottemperato a tale obbligo devono chiedere al giudice l'iscrizione nel libro delle azioni; la società effettua l'iscrizione soltanto dopo l'approvazione della richiesta da parte del giudice (art. 7, vedi n. 4.3 menzionato in seguito). Fino all'approvazione della richiesta, il consiglio d'amministrazione provvede affinché gli azionisti inadempienti non esercitino i loro diritti societari e patrimoniali.</p> <p>La conversione delle azioni comporta l'annullamento dei titoli al portatore. Per evitare che rimangano in circolazione titoli annullati, il consiglio d'amministrazione esige dagli azionisti la restituzione dei vecchi titoli. Gli azionisti ricevono nuove azioni nominative o certificati azionari nominativi solo a restituzione avvenuta dei vecchi titoli.</p>
Basi legali	Art. 4 e 6 disp. trans., art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, art. 327a CP

4.2.2 Modifica dell'iscrizione nel registro di commercio

Competenza	Ufficio del registro di commercio
Obbligo d'intervenire	<p>L'ufficio del registro di commercio procede d'ufficio alle modifiche dell'iscrizione risultanti dalla conversione.</p> <p>Alla rubrica «Osservazioni», esso iscrive che le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative e che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti dall'iscrizione.</p> <p><u>Testo dell'iscrizione:</u></p> <p><i>«Le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative il 1° maggio 2021. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati ma è necessario provvedervi in occasione della prossima modificazione statutaria.»</i></p> <p>Finché la società non ha adeguato lo statuto a seguito della conversione, l'ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio di un'altra modificazione dello statuto.</p> <p>L'ufficio del registro di commercio cancella l'osservazione sul fatto che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti dall'iscrizione una volta che la società ha adeguato lo statuto a seguito della conversione oppure se tale adeguamento non è necessario perché l'assemblea generale decide di riconvertire in azioni al portatore le azioni convertite e la società chiede l'iscrizione del caso eccezionale all'ufficio del registro di commercio.</p>
Termine d'intervento	Per adeguare l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio non deve rispettare alcun termine stabilito per legge. Tuttavia, poiché si tratta di un'iscrizione d'ufficio, è tenuto a evadere la richiesta in modo tempestivo.
Ulteriori osservazioni	Finché lo statuto non è stato adeguato al nuovo diritto, l'ufficio del registro di commercio respinge esclusivamente le modificazioni statutarie, ma non altre iscrizioni nel registro di commercio.

Basi legali	Art. 4 cpv. 2 e art. 5 disp. trans.
-------------	-------------------------------------

4.2.3 Adeguamento dello statuto

Competenza	Assemblea generale
Obbligo d'intervenire	L'assemblea generale deve adeguare lo statuto a seguito della conversione.
Termine d'intervento	Alla prossima modificazione dello statuto
Conseguenze in caso d'inosservanza	Finché la società non ha adeguato lo statuto a seguito della conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative, l'ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio di un'altra modificazione dello statuto.
Ulteriori osservazioni	Fissare un termine preciso per adeguare lo statuto non è necessario, perché la conversione risulta chiaramente dall'iscrizione nel registro di commercio che è stata modificata d'ufficio (art. 5 cpv. 2 disp. trans.). Dato che può attendere la successiva modificazione dello statuto per aggiornare le indicazioni relative al capitale azionario, la società non deve sostenere costi supplementari derivanti dalla conversione. Non è necessario un adeguamento dello statuto se l'assemblea generale decide di riconvertire in azioni al portatore le azioni convertite e la società chiede l'iscrizione del caso eccezionale all'ufficio del registro di commercio.
Base legale	Art. 5 disp. trans.

4.3 Annuncio effettuato in un secondo tempo

Dal 1° maggio 2021, i titolari di azioni al portatore convertite in azioni nominative non potranno più effettuare l'annuncio direttamente alla società. Tuttavia, la legge accorda loro un termine supplementare di cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 622 capoverso 1^{bis} CO per rimediare a questa omissione davanti a un giudice (art. 7 cpv. 1 disp. trans.). Per ottenere il riconoscimento della qualità di azionisti e far valere di nuovo i loro diritti, gli azionisti devono dimostrare di essere i titolari delle azioni convertite e chiedere al giudice l'iscrizione nel libro delle azioni prima della scadenza dei cinque anni. Se questo termine scade infruttuosamente, gli azionisti perdono in via definitiva i diritti connessi con le loro azioni (art. 8 cpv. 1 disp. trans.).

Competenza	Azionisti
Possibilità d'intervenire	Gli azionisti che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare e le cui azioni al portatore sono state convertite in azioni nominative possono chiedere al giudice, previa approvazione della società, la loro iscrizione nel libro delle azioni. Il giudice accetta la richiesta se l'azionista prova la sua qualità di azionista. L'azionista può esercitare di nuovo i propri diritti dal momento in cui il giudice accetta la richiesta.
Termine d'intervento	Dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2024
Conseguenze in caso d'inosservanza	Gli azionisti che non richiedono entro cinque anni l'iscrizione nel libro delle azioni della società perdono definitivamente i loro diritti.
Ulteriori osservazioni	La prova della qualità di azionista tramite la presentazione di un titolo (azione o certificato azionario) non è sufficiente. L'azionista deve presentare altri mezzi di prova, come una scheda di sottoscrizione o un contratto di vendita. Se la società si oppone all'iscrizione nel libro delle azioni, l'azionista deve agire prima di

	<p>tutto contro la società per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.</p> <p>Finché il giudice non pronuncia la decisione in merito all'iscrizione, i diritti societari dell'azionista che non ha ottemperato all'obbligo di annunciare sono sospesi e i diritti patrimoniali decadono. Il consiglio d'amministrazione provvede affinché l'azionista inadempiente non possa esercitare i propri diritti societari e patrimoniali.</p>
Basi legali	Art. 7 e 8 disp. trans.

4.4 Annullamento delle azioni dei titolari inadempienti

Il termine di cinque anni accordato ai titolari di azioni convertite per rimediare all'inadempimento dell'obbligo di annunciare scadrà il 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024, le azioni non annunciate saranno annullate per legge e sostituite da azioni proprie della società di cui essa può disporre liberamente. L'annullamento avviene in modo automatico, ovvero non è richiesto alcun intervento da parte della società (art. 8 cpv. 1 disp. trans.).

Competenza	Consiglio d'amministrazione
Obbligo d'intervenire	Il consiglio d'amministrazione prende atto dell'annullamento delle azioni dei titolari inadempienti, decide in merito all'impiego delle azioni sostitutive e adegua il libro delle azioni e i conti della società di conseguenza.
Termine d'intervento	Subito dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2024
Conseguenze in caso d'inosservanza	<p>I membri del consiglio d'amministrazione che non adottano le misure necessarie a seguito dell'annullamento delle azioni non annunciate violano l'obbligo di diligenza (art. 717 CO).</p> <p>I membri del consiglio d'amministrazione possono essere puniti con una multa per violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi (art. 327a CP, vedi n. 6 menzionato in seguito) e per omissione della contabilità (art. 166 CP).</p>
Ulteriori osservazioni	<p>Per la contabilizzazione di azioni proprie si deve tenere conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'annullamento delle azioni al portatore e la nuova emissione di azioni nominative non generano operazioni nel capitale nominale e nelle altre riserve, poiché capitale nominale e riserve non sono interessati dalla conversione. - Se la conversione non è suscettibile di comportare pretese di indennità da parte degli azionisti interessati (cfr. n. 4.5 seguente) le azioni proprie sono generalmente contabilizzate al costo di acquisto o di produzione (art. 960a CO). Nel presente caso i costi sono pari a zero. Visto l'obbligo di completezza che vige per la rilevazione delle operazioni contabili (art. 957a CO), le azioni proprie devono tuttavia essere registrate al valore di fr. 1.- <i>pro memoria</i> con contropartita nelle riserve legali da capitale (analogamente a un utile da decadenza; contabilizzazione: azioni proprie [art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO] / riserva legale da capitale [art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. b CO]). Nel conto annuale è appropriato indicare queste azioni proprie al valore di fr. 1.-, ossia come voce <i>pro memoria</i>, secondo i principi della regolare presentazione dei conti (art. 958 cpv. 1 CO). Oltre a ciò, è da prendere in considerazione l'indicazione di un impegno condizionale nell'allegato del conto annuale in caso di pretese di indennità future da parte degli azionisti.

	<p>- Per contro, se la conversione è suscettibile di comportare pretese di indennità da parte degli azionisti interessati, le azioni proprie sono contabilizzate al valore effettivo e si costituisce direttamente un accantonamento di ammontare pari alle pretese (contabilizzazione: azioni proprie [art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO] / accantonamenti [art. 959a cpv. 2 n. 2 lett. c CO]). Lo scostamento dal summenzionato principio del costo d'acquisto si giustifica qui con l'atteso deflusso di mezzi per coprire le pretese di indennità, che rappresentano il valore di acquisto (atteso). Lo stesso vale per le pretese di indennità avanzate da azionisti che si delineano soltanto dopo la conversione. Se a questo punto le azioni proprie dovessero essere già state rivendute, il relativo accantonamento deve essere costituito nel conto economico (spese straordinarie).</p> <p>La creazione di azioni proprie non è soggetta a imposta preventiva, tasse di bollo o imposte dirette.</p> <p>La società può disporre liberamente delle azioni proprie. Può tenerle, sopprimerle mediante riduzione del capitale o venderle ai sensi dell'art. 732 segg. CO. Le ripercussioni in ambito fiscale si rifanno al diritto vigente.</p> <p>Se il valore nominale delle azioni proprie supera la soglia del 10 per cento del capitale proprio conformemente all'art. 659 cpv. 1 CO, la quota di azioni che supera il valore soglia deve essere venduta o soppressa mediante riduzione del capitale.</p>
Basi legali	Art. 8 cpv. 1 disp. trans, art. 166 CP e 327a CP

4.5 Diritto a un'indennità

Gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono far valere nei confronti della società, in base ai requisiti di legge, un diritto a un'indennità (art. 8 cpv. 2 disp. trans.).

Competenza	Azionisti
Possibilità d'intervenire	Gli azionisti le cui azioni saranno annullate il 1° novembre 2024 per motivi a loro non imputabili potranno, entro il 31 ottobre 2034, far valere nei confronti della società un diritto a un'indennità. A tale scopo devono provare di essere i titolari delle azioni al momento dell'annullamento delle stesse e che non è loro imputabile alcuna colpa.
Termine d'intervento	Dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2034
Ulteriori osservazioni	<p>La prova della qualità di azionista tramite la presentazione di un titolo (azione o certificato azionario) non è sufficiente. L'azionista deve presentare altri mezzi di prova, come una scheda di sottoscrizione o un contratto di vendita.</p> <p>All'azionista non è imputabile alcuna colpa se l'inosservanza dell'obbligo di annunciare non era né intenzionale né dovuta a negligenza.</p> <p>È questo il caso se l'azionista non ha avuto oggettivamente la possibilità di apprendere il contenuto delle pubblicazioni prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge o che non era consapevole della sua qualità di azionista perché ha acquisito le azioni a seguito di un'eredità di cui non era a conoscenza prima della scadenza del termine.</p>

	<p>L'indennità corrisponde al valore reale delle azioni al momento della loro conversione. Se al momento in cui è fatto valere il diritto all'indennità il valore reale delle azioni è inferiore rispetto al loro valore reale al momento della conversione, la società deve agli azionisti questo valore più basso.</p> <p>Il versamento di un'indennità è escluso se la società non dispone del capitale proprio disponibile necessario.</p>
Base legale	Art. 8 cpv. 2 disp. trans.

5. Trasparenza di enti giuridici con sede principale all'estero e amministrazione effettiva in Svizzera

Un ente giuridico con sede principale all'estero che ha la sua amministrazione effettiva in Svizzera deve tenere, nel luogo dell'amministrazione effettiva, un elenco dei suoi titolari (art. 22^{bis} LAAF).

Competenza	Organo esecutivo superiore
Obbligo d'intervenire	<p>L'organo esecutivo superiore deve tenere un elenco dei suoi titolari legali nel luogo dell'amministrazione effettiva.</p> <p>L'elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo di queste persone.</p>
Termine d'intervento	Dal 1° novembre 2019
Ulteriori osservazioni	<p>L'elenco deve menzionare i «legal owners», non i «beneficial owners».</p> <p>Gli enti giuridici privi di titolari non sono contemplati dalla disposizione.</p> <p>Il concetto di amministrazione effettiva si fonda sull'art. 50 della legge federale del 14 dicembre 1990¹³ sull'imposta federale diretta. Secondo questo articolo, le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva in Svizzera.</p>
Base legale	Art. 22 ^{bis} LAAF

6. Nuove disposizioni di natura penale e civile in caso di violazione delle disposizioni sulla trasparenza del diritto societario

Il 1° novembre 2019 entrano in vigore due nuove disposizioni del CP. Conformemente all'articolo 327 CP la violazione intenzionale degli obblighi di cui all'articolo 697j capoversi 1–4 o all'articolo 790a capoversi 1–4 CO di annunciare l'avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali è punita con la multa. Ciò vale sia per l'omissione dell'annuncio sia per l'annuncio di false indicazioni.

Secondo l'articolo 327a CP, è punito con la multa chiunque intenzionalmente viola gli obblighi del diritto societario sulla tenuta dei seguenti elenchi:

- nel caso di una SA: il libro delle azioni di cui all'articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO o l'elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all'articolo 697i CO;
- nel caso di una Sagl: il libro delle quote di cui all'articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO o l'elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all'articolo 790a capoverso 5 CO in combinato disposto con l'articolo 697i CO;
- nel caso di una società cooperativa: l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 capoversi 1 e 2 CO;

¹³ [RS 642.11](#)

- nel caso di una SICAV: il registro delle azioni d'imprenditore o l'elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all'articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006¹⁴ sugli investimenti collettivi (LICoI).

Per le multe di cui all'articolo 106 capoverso 1 CP, l'importo massimo è fissato a 10 000 franchi.

Anche il CO prevede una nuova sanzione. Le società che non tengono il libro delle azioni o l'elenco degli aventi economicamente diritto conformemente alle prescrizioni possono essere oggetto di un procedimento davanti al giudice per lacune nell'organizzazione (art. 731*b* cpv. 1 n. 3 CO). Lo stesso vale per le società che detengono azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili (art. 731*b* cpv. 1 n. 4 CO). Il giudice è autorizzato a prendere le misure necessarie (art. 731*b* cpv. 1 e 1^{bis} CO). Prima assegna generalmente alla società un termine per ripristinare la situazione legale.

¹⁴ [RS 951.31](#)